

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 agosto 2025

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1023** OGGETTO :

APPROVAZIONE, D'INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DEL DISCIPLINARE DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DELLE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE SPESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 4, DELLA L.R. 23/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);

esaminato in particolare il novellato articolo 12 della succitata legge che detta disposizioni in materia di missioni e prevede, al comma 4, che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approvi con propria deliberazione la disciplina delle missioni degli amministratori e delle modalità di riconoscimento delle relative spese;

considerato che l'articolo 6, comma 3, della sopra richiamata l.r. 4/2025 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 23/2001 si applicano agli amministratori in carica degli enti locali dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della succitata l.r. 4/2025;

ritenuto, pertanto, necessario approvare la disciplina in questione prima delle elezioni generali comunali del prossimo autunno 2025 per garantire un'uniforme applicazione della stessa per tutti gli amministratori locali a partire dalla suddetta data;

esaminato l'allegato disciplinare che contiene le disposizioni di dettaglio delle regole per le missioni degli amministratori e delle modalità di riconoscimento delle relative spese;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sulla presente deliberazione nella riunione del 28 luglio 2025, come comunicato con nota prot. n. 566/CPEL del 28/07/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6664/EL, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 23/2001 e dell'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la dirigente della Struttura enti locali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

atteso che la presente deliberazione ha carattere di generalità ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), e che, pertanto, deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della 23/2001, l'allegato disciplinare delle missioni degli amministratori locali e delle modalità di riconoscimento delle relative spese;
- 2) di dare atto che come disposto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 4/2025, il disciplinare di cui al punto 1) si applica agli amministratori in carica di tutti gli enti locali dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, vale a dire dalle elezioni dell'autunno 2025;
- 3) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della l.r. 25/2010.

DISCIPLINARE DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DELLE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 - Condizioni soggettive e territoriali per il riconoscimento delle spese	2
Art. 4 - Autorizzazione alle missioni.....	3
Art. 5 - Compiti di supporto	3
Art. 6 – Limiti alle spese di viaggio	3
Art. 7 - Modalità di trasporto utilizzabili per il viaggio	4
Art. 8 - Disdetta delle missioni.....	4
Art. 9 – Autorizzazione alla spesa.....	4
Art. 10 – Rendicontazione.....	5
Art. 11 - Liquidazione	5
Art. 12 - Norme finali.....	5

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), stabilisce le regole cui devono attenersi gli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta, dei loro enti strumentali e delle loro forme associative, che si recano fuori dall'ambito territoriale al quale si riferiscono le funzioni esercitate, nonché le condizioni e le modalità per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle spese dagli stessi effettivamente sostenute e documentate.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare:
 - a) per «Amministrazione» si intende quella per cui gli amministratori svolgono le funzioni;
 - b) per «amministratore» e «amministratori» si intendono:
 - 1) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori e i consiglieri comunali;
 - 2) i presidenti e i componenti delle Giunte delle *Unités des Communes valdôtaines*, di seguito denominate *Unités*;
 - 3) il presidente e i componenti della Giunta del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM;
 - 4) i componenti degli organi delle Associazioni dei Comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle circoscrizioni di decentramento;
 - c) per «missione» si intende l'attività istituzionale effettuata dagli amministratori sul territorio regionale, nazionale e estero, fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate e agli interessi pubblici dell'Amministrazione, ivi compresa la partecipazione a riunioni (tra le quali, ad esempio, quelle dell'Assemblea e delle Consulte del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), incontri istituzionali o eventi;
 - d) per «spese di missione» si intendono le spese di viaggio, vale a dire quelle per lo spostamento, il vitto, il pernottamento e la prima colazione, nonché quelle per l'accreditamento o l'iscrizione a convegni, seminari o altri eventi;
 - e) per «riconoscimento» si intende l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione delle spese di missione e/o il rimborso delle medesime all'amministratore che le ha sostenute.

Art. 3 - Condizioni soggettive e territoriali per il riconoscimento delle spese

1. L'Amministrazione riconosce le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate derivanti dalle missioni svolte da:
 - a) componenti dei consigli e delle giunte comunali, a esclusione dei sindaci, fuori dal territorio comunale;
 - b) sindaci, fuori dall'ambito territoriale dell'*Unité* di appartenenza, fatta eccezione per il sindaco del Comune di Aosta al quale le predette spese sono riconosciute quando si reca fuori dall'ambito territoriale del *Conseil de la plaine d'Aoste*;

- c) componenti delle Giunte delle *Unités*, ivi compresi i presidenti, fuori dall'ambito territoriale dell'*Unité*;
- d) presidente e componenti della Giunta del BIM, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'ente;
- e) componenti degli organi delle Associazioni dei Comuni, fuori dal territorio dei Comuni associati;
- f) componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, fuori dal territorio dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni presso cui tali enti strumentali sono istituiti;
- g) componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento, qualora istituite, fuori dal territorio della circoscrizione.

Art. 4 - Autorizzazione alle missioni

1. Le missioni sono preventivamente autorizzate dal legale rappresentante dell'Amministrazione, eccetto quelle dei consiglieri comunali per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal presidente del Consiglio, qualora tale carica sia stata istituita.
2. L'autorizzazione è concessa con la firma del legale rappresentante dell'Amministrazione, oppure del presidente del Consiglio, su un apposito registro, di seguito denominato "registro delle missioni", nel quale sono indicati il nominativo dell'amministratore, il motivo e il luogo della missione, la distanza dalla sede istituzionale dell'Amministrazione, la durata prevista della missione, specificando data e ora indicativa di partenza e di rientro presso la medesima sede, la stima della spesa, il mezzo di trasporto utilizzato e, in caso di utilizzo del veicolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, il numero di targa.
3. Non è richiesta autorizzazione per le missioni dei sindaci e dei presidenti delle *Unités*, del BIM, delle Associazioni dei Comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle circoscrizioni di decentramento, i quali dovranno comunque preventivamente compilare e sottoscrivere il registro delle missioni.
4. Prima dello svolgimento della missione, il segretario dell'Amministrazione e il responsabile del servizio finanziario verificano, rispettivamente, la conformità della missione alle disposizioni del presente disciplinare e la disponibilità finanziaria e appongono i propri visti sul registro delle missioni.

Art. 5 - Compiti di supporto

1. L'Amministrazione, tramite i propri uffici, supporta l'amministratore, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) informazione in merito alla missione;
 - b) accreditamento alle iniziative istituzionali;
 - c) prenotazione e acquisto dei servizi ricettivi, di ristorazione e di trasporto, nonché gestione della relativa fatturazione.
2. L'amministratore ha la facoltà di prenotare e/o acquistare direttamente i servizi necessari, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare, dandone comunicazione all'Amministrazione mediante apposita dichiarazione contenuta nel registro delle missioni.

Art. 6 – Limiti alle spese di viaggio

1. Il riconoscimento delle spese di viaggio per lo svolgimento di missioni da parte degli amministratori è ammesso entro i limiti stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei Dirigenti

del comparto unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominato CCRL-Dirigenti, ad eccezione delle spese per il vitto per le quali è stabilito il limite di € 40,00 per il primo pasto e di complessivi € 80,00 per i due pasti.

2. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore, non essendo riconosciute quali spese di missione quelle sostenute per persone ospiti.
3. Non sono parimenti riconosciute eventuali sanzioni amministrative, in particolare quelle conseguenti a violazioni del Codice della strada, comminate all'amministratore.

Art. 7 - Modalità di trasporto utilizzabili per il viaggio

1. L'amministratore è autorizzato, per effettuare il viaggio fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, a utilizzare le sotto indicate modalità di trasporto, valutati i costi e le tempistiche e fatto salvo quanto previsto al comma 4:
 - a) servizi di trasporto pubblico di linea (automobilistici, ferroviari, funiviari, aerei, navali);
 - b) mezzo di servizio nella disponibilità dell'Amministrazione (compresi eventuali dispositivi in dotazione, quali, ad esempio, carte carburante, carte prepagate autostradali, telepass, ecc.), purché non ne sia già previsto l'uso da parte del Segretario e dei dipendenti della stessa;
 - c) veicolo proprio o nella disponibilità dell'amministratore, della cui idoneità alla circolazione il medesimo è responsabile;
 - d) servizi di trasporto non di linea (taxi, noleggio con conducente);
 - e) autonoleggio.
2. Nel caso di missione compiuta con l'utilizzo del veicolo proprio o nella disponibilità dell'amministratore, l'indennità chilometrica, dovuta a titolo di rimborso forfettario ai sensi del vigente CCRL-Dirigenti, è determinata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal medesimo contratto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale (tipo KASKO), l'amministratore rilascia una dichiarazione con cui solleva l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità derivante dall'uso del veicolo proprio o nella disponibilità dell'amministratore.
4. I sindaci e i presidenti delle *Unités*, per le missioni all'interno del territorio dell'*Unité* di appartenenza, utilizzano il mezzo di trasporto ritenuto più opportuno, con l'esclusione del mezzo di servizio; per il sindaco del Comune di Aosta, tale esclusione si applica alle missioni all'interno dell'ambito territoriale del *Conseil de la plaine d'Aoste*.

Art. 8 - Disdetta delle missioni

1. L'amministratore che si trovi nell'impossibilità di svolgere la missione deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione per consentire l'annullamento delle eventuali prenotazioni effettuate.
2. Nel caso in cui la missione non venga svolta o venga interrotta per malattia o altri gravi motivi, l'amministratore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione e presentare la documentazione attestante il suo stato di salute o l'evento di grave entità. In mancanza, i costi sostenuti e non rimborsati saranno a suo carico.

Art. 9 – Autorizzazione alla spesa

1. La spesa presunta annua per le missioni degli amministratori è prenotata nelle scritture contabili all'inizio dell'esercizio di riferimento. Il relativo impegno è assunto a seguito di perfezionamento

dell'obbligazione giuridica, in base alle disposizioni vigenti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

2. In caso di rimborso delle spese di missione sostenute dagli amministratori, l'obbligazione giuridica si perfeziona a seguito del ricevimento della rendicontazione di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 – Rendicontazione

1. L'amministratore presenta all'Amministrazione la rendicontazione delle spese della missione inderogabilmente entro trenta giorni dal compimento della stessa, tramite la compilazione del registro delle missioni.
2. Nel registro delle missioni, l'amministratore dichiara le spese sostenute e allega i documenti originali e fiscalmente validi che le comprovano (fatture, scontrini, ricevute di pagamento, biglietti di trasporto, ecc.).

Art. 11 - Liquidazione

1. Il responsabile di spesa, previa verifica della rispondenza della documentazione di cui all'articolo 10 con il registro delle missioni, nonché della validità dei documenti giustificativi, autorizza la liquidazione del rimborso nei limiti degli importi stabiliti ai sensi dell'articolo 6 e delle spese debitamente documentate.
2. La liquidazione dei rimborsi spese deve essere effettuata almeno una o due volte all'anno, anche cumulativamente, se possibile contestualmente al pagamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di trasferte dei dirigenti del comparto unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per quanto compatibili, nonché di obblighi di pubblicazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Il presente disciplinare entra in vigore dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali).